

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIBILLE, BALDINI e MESSERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1960

Estensione agli Osservatori geofisici universitari
delle disposizioni vigenti per gli Osservatori astronomici

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità della osservazione continua e sistematica — nello indirizzo puramente scientifico — dei fenomeni geofisici è evidente che si rende sempre più indispensabile alle esigenze della vita moderna. Tali osservazioni riguardano principalmente le seguenti branche della Geofisica:

Meteorologia e Fisica della (bassa) atmosfera;

Aeronomia o studio dell'alta atmosfera;

Geomagnetismo ed elettricità terrestre;

Sismologia e Fisica dell'interno della terra;

Gravimetria e maree della terra solida.

A differenza di quanto accade per l'osservazione dei fenomeni astronomici, nel nostro attuale ordinamento universitario manca ogni riconoscimento in favore di osservatori specificatamente destinati al controllo ed allo studio dei fenomeni terrestri. Esistono, bensì, presso taluni Atenei degli osservatori di questo tipo (per esempio l'Osservatorio geofisico dell'Università di Modena, quello

di Monte Capellino dell'Università di Genova, eccetera), però si tratta di Osservatori nati e che « vivono » soltanto a seguito di iniziative locali o personali, mancando di ogni regolarità legale, necessaria per assicurare nel tempo la loro vita, così da poter svolgere funzioni analoghe a quelle dei corrispondenti Osservatori delle Università straniere.

È importante notare che gli Osservatori dipendenti dai nostri attuali « Servizi geofisici » svolgono un'attività la quale, per quanto lodevole, è sempre vincolata alle esigenze pratiche dei rispettivi servizi (ciò vale ad esempio per gli Osservatori del Servizio meteorologico dell'Aeronautica, eccetera).

Lo stato scientifico attuale richiede invece l'osservazione dei fenomeni secondo piani di indagine liberi e larghi, così da poterli rivelare e quindi interpretare da nuovi punti di vista: condizioni di lavoro che si hanno soltanto nell'ambiente universitario, dove — d'altra parte — possono venir formati elementi specializzati (scientificamente) per il futuro.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Appare perciò con viva evidenza la necessità di provvedere — con urgenza — alla estensione delle disposizioni vigenti per gli Osservatori astronomici, agli Osservatori geofisici universitari. Si rileva chiaramente che pure ai fini dello sviluppo delle ricerche spaziali (ai quali l'Italia non potrà restare a lungo assente!) occorre anzitutto conoscere dettagliatamente le condizioni fisiche della alta atmosfera, per il che soltanto Osservatori scientifici di tipo Universitario possono portare contributi di effettivo valore.

Le conseguenze negative della mancanza di Osservatori geofisici universitari in Italia

risaltarono in tutta la loro gravità in occasione del recente anno geofisico internazionale 1957-58, per il carattere esclusivamente scientifico di questa impresa internazionale.

Attesa l'opportunità di creare Osservatori geofisici universitari, secondo un piano razionale e graduale, si giudica opportuno che questi sorgano prima a: Genova, Messina e Modena. Sia perchè in detti centri universitari non esistono Osservatori astronomici, sia perchè presso tali città già esistono degli Osservatori geofisici i quali più convenientemente possono venir potenziati e garantiscono il funzionamento secondo lo spirito del disegno di legge proposto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli Osservatori geofisici hanno sede a Genova, Messina e Modena; e sono diretti dai professori titolari di Fisica terrestre (Geofisica) delle rispettive Università.

Agli Osservatori geofisici suddetti è riconosciuta personalità giuridica.

L'amministrazione degli Osservatori geofisici è affidata ad un Consiglio di amministrazione nominato dal Ministro e composto dal Direttore, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da una terza persona scelta dal Ministro. Il Ministro può inoltre chiamare a far parte del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio stesso, il privato od il rappresentante dell'Ente che concorra allo sviluppo e al mantenimento dell'Osservatorio con contributi di notevole entità.

Il Direttore rappresenta l'Osservatorio nelle relazioni con le pubbliche autorità e con i privati ed ha l'alta vigilanza sul funzionamento e su tutti i servizi dell'Osservatorio; esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Osservatorio; dà esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro; vigila affinché siano osservate tutte le norme concernenti gli Osservatori; riferisce al Ministro, con relazione annuale, sull'andamento dell'Osservatorio; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti lo ordinamento degli Osservatori.

Al Consiglio di amministrazione è affidata la gestione economica e patrimoniale dell'Osservatorio, essendo deferiti al Direttore in quanto presidente del Consiglio tutti i provvedimenti di carattere esecutivo, nonché la rappresentanza legale del Consiglio stesso.

Art. 2.

Il personale scientifico degli Osservatori geofisici è costituito, oltre i rispettivi direttori, da:

a) personale scientifico gruppo A:
grado 7°: Primo geofisico, n. 1 per Osservatorio;

grado 8°: Geofisico, n. 1 per Osservatorio;

grado 9°: Geofisici aggiunti, n. 2 per Osservatorio;

grado 10°: Aiuti, n. 2 per Osservatorio;

b) gruppo B:

grado 9°: Primo Calcolatore, n. 1 per Osservatorio;

grado 10°: Calcolatore, n. 1 per Osservatorio;

c) personale tecnico:

grado 9°: Tecnico, n. 1 per Osservatorio;

grado 10°: Tecnico aggiunto, n. 1 per Osservatorio;

d) personale subalterno:

Bidello, n. 1 per Osservatorio;

Custode, n. 1 per Osservatorio.

Il personale scientifico, di cui alle lettere a) e b), il personale tecnico e subalterno, di cui alle lettere c) e d) sono rispettivamente ordinati in un unico ruolo. La ripartizione di tali personali tra i vari Osservatori è disposta dal Ministro, secondo le esigenze.

Art. 3.

Salvo speciali esigenze del servizio, le funzioni direttive presso gli Osservatori geofisici sono esercitate:

a) dal professore di ruolo di Fisica terrestre (Geofisica) nelle Università di Genova, Messina e Modena;

b) ovvero, nel caso in cui tale cattedra sia scoperta, e nell'attesa di espletamento del relativo concorso, da un Primo geofisico o da un Geofisico, o da un Geofisico aggiunto, designato dal Ministro.

Per la direzione degli Osservatori geofisici non spetta alcuna speciale retribuzione.

Art. 4.

Ai titolari di Fisica terrestre delle Università di Genova, Messina e Modena sono stabilmente attribuite le funzioni di Direttore dei rispettivi Osservatori geofisici.

Per le Università in cui la cattedra di Fisica terrestre risulta ancora vacante, il ruolo organico dei professori della rispettiva Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali viene aumentato di un posto, che è assegnato alla Fisica terrestre (Geofisica).

Art. 5.

Ai posti di Aiuto negli Osservatori geofisici si provvede per concorso tra laureati in matematica, matematica e fisica, od in fisica, od in ingegneria o discipline nautiche.

Gli Aiuti sono nominati per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno.

Dopo almeno un triennio di lodevole servizio possono conseguire, su proposta dei direttori, la stabilità nell'ufficio.

Ai posti di Geofisico aggiunto si provvede per concorso fra gli Aiuti; a quello di Geofisico per concorso fra i Geofisici aggiunti e gli Aiuti, purchè questi ultimi siano in servizio almeno da due anni solari; a quelli di primo Geofisico per concorso fra i Geofisici ed i Geofisici aggiunti, purchè questi ultimi siano tali da almeno due anni.

Agli effetti dell'ammissione ai concorsi per i posti di Geofisico e di Geofisico aggiunto gli Aiuti ed Assistenti di ruolo addetti a cattedre di Fisica terrestre nelle Università sono equiparati agli Aiuti degli Osservatori geofisici.

I Geofisici aggiunti, i Geofisici ed i primi Geofisici sono nominati stabilmente.

I concorsi di cui al presente articolo sono per titoli integrati da una prova orale e vengono giudicati da commissioni nominate dal Ministro della pubblica istruzione composte di cinque membri scelti fra i direttori di Osservatori geofisici e fra i professori universitari di ruolo di Fisica terrestre o di materia strettamente affine.

È ammesso il trasferimento degli Assistenti di Fisica terrestre o di Meteorologia ed Oceanografia, ovvero di discipline matematico-fisiche, a posti di Aiuto degli Osservatori geofisici, in seguito a richiesta dei direttori competenti e con il consenso dell'Assistente.

La trasferibilità è parimenti ammessa, alle medesime condizioni, fra gli Aiuti degli Osservatori geofisici con quelli degli Osservatori astronomici e viceversa.

Art. 6.

Ai posti di calcolatore e di tecnico di cui all'articolo 2, lettere b) e c), si provvede per pubblico concorso cui possono accedere coloro che siano forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica o scientifica; diploma di abilitazione tecnica di qualsiasi indirizzo: agrario, industriale, commerciale, nautico e per geometri.

Il concorso è per esami e comprende per i calcolatori:

a) una prova scritta riguardante un calcolo logaritmico, intesa anche ad accertare l'attitudine del candidato alla interpolazione su tavole numeriche;

b) una prova orale relativa all'algebra ed alla trigonometria piana;

c) una prova grafica.

Il concorso al posto di tecnico è per esami e comprende:

a) una prova scritta sulle principali misure fisiche;

b) una prova orale;

c) una prova pratica sull'uso e sul controllo degli strumenti di misura e registratori.

La Commissione giudicatrice dei concorsi è nominata dal Ministro della pubblica istruzione e formata da cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori di Osservatori geofisici ed i professori universitari di Fisica terrestre, e due fra gli insegnanti di materie scientifiche o tecniche presso Istituti medi di ordine superiore.

Art. 7.

Ai posti di Primo calcolatore e di Tecnico si provvede mediante promozione dei Calcolatori, secondo le norme in vigore per le promozioni al grado 9° nei ruoli del gruppo *B* del personale civile dell'Amministrazione statale.

Il personale calcolatore (Primo calcolatore e Calcolatore) e quello tecnico, dopo cinque anni almeno di lodevole servizio negli Osservatori geofisici, possono, su richiesta dei direttori, conseguire la stabilità nel rispettivo ufficio.

Art. 8.

Il personale scientifico, gruppo *A*, di cui all'articolo 2, lettera *a*), dopo cinque anni almeno di lodevole servizio negli Osservatori geofisici può ottenere l'assunzione nei ruoli dei professori degli Istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico, allo stesso modo degli Aiuti ed Assistenti universitari.

Art. 9.

I subalterni bidelli e custodi sono nominati con decreto ministeriale per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno. Trascorso almeno un triennio, ove abbiano fatto buona prova, possono, su richiesta dei direttori, conseguire la stabilità nell'ufficio.

Il limite massimo di età per l'assunzione del personale subalterno è di 30 anni compiuti.

Art. 10.

Al personale scientifico, al personale tecnico ed ai subalterni, di cui all'articolo 2 si applicano, in quanto non contrastino alle norme della presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Nella gestione dei fondi assegnati dal Ministero della pubblica istruzione agli Osservatori geofisici si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto 20 luglio 1922, n. 1216.